



*Ministero dell'Istruzione e del Merito*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*  
*Ufficio IX - Ambito Territoriale di Parma e Piacenza*  
*Sede di Parma*

IL DIRIGENTE

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e ss.mm.ii.;

**VISTO** il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;

**VISTO** l’articolo 4, commi 6 bis e 6 ter, della legge 3 maggio 1999, n. 129, concernente il conferimento delle supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche;

**VISTO** il decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e, in particolare, l’articolo 1 quater, recante “Disposizioni urgenti in materia di supplenze”, che introduce modificazioni all’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all’articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all’introduzione di graduatorie provinciali per l’assegnazione di contratti a tempo determinato su posto di supplenza annuale o sino al termine del servizio;

**VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

**VISTO** il regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

**VISTA** la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;

**VISTA** la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;

**VISTO** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’Amministrazione digitale”;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, “Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell’articolo 64, comma 4, lettera a) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133”;

**VISTO** il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, che “dispone la revisione e l’aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal D.P.R. n. 19/2016, come indicato nell’allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del decreto medesimo”;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

**VISTO** il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica”, convertito, con modificazioni, dalla legge 06 giugno 2020, n. 41 e, in particolare, l’articolo 2, comma 4 ter;

**VISTO** il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché



*Ministero dell'Istruzione e del Merito*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*  
*Ufficio IX - Ambito Territoriale di Parma e Piacenza*  
*Sede di Parma*

per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e, in particolare, l’articolo 19, commi 3-bis e 3-ter, i quali prevedono che “All’articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole “2020/21 e 2021/22, anche in deroga all’articolo 4, comma 5, della predetta legge, con ordinanza” sono sostituite dalle seguenti “2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, anche in deroga all’articolo 4, comma 5, della predetta legge, sia per il primo biennio di validità che per il successivo aggiornamento e rinnovo biennale, con una o più ordinanze” e “All’articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente: “4-ter. Per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/24, l’aggiornamento delle graduatorie di cui al primo periodo del comma 4 ha validità biennale. Eventuali procedure svolte o in corso di svolgimento a legislazione vigente per l’aggiornamento delle suddette graduatorie continuano ad essere efficaci, salva la riconduzione alla vigenza biennale delle graduatorie medesime”;

**VISTO** l’articolo 5, commi da 5 a 17, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 recante “Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche”;

**VISTO** il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante «Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e, in particolare, l’articolo 1;

**VISTA** l’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione 6 maggio 2022, n. 112, con la quale sono stati disciplinati per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, l’aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno nonché l’attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo, tenuto altresì conto di quanto previsto all’articolo 4, commi 6 e 8, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e, in particolare, l’art. 10;

**VISTO** il decreto n. 51 del 17 marzo 2023 del Ministro dell’Istruzione e del Merito relativo alla costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell’articolo 10 dell’Ordinanza del Ministro dell’istruzione 6 maggio 2022, n. 112;

**VISTO** il decreto n. 119 del 15 giugno 2023 del Ministro dell’Istruzione e del Merito relativo alla procedura straordinaria in attuazione dell’articolo 5, commi da 5 a 17, del decreto legge 22 aprile 2023, n. 44;

**VISTO** il decreto di questo Ufficio prot. n. 3295 dell’1.8.2022 e successive modificazioni e integrazioni con cui sono state approvate e contestualmente pubblicate sul sito istituzionale le Graduatorie Provinciali per le Supplenze per la provincia di Parma;

**VISTI** i propri provvedimenti di convalida, rideterminazione o esclusione dalle Graduatorie Provinciali per le Supplenze emanati su proposta delle Istituzioni scolastiche di competenza ai sensi dell’art. 8, commi 8 e 9, dell’O.M. n. 112/2022, e ritualmente comunicati agli interessati;

**CONSIDERATI** gli esiti delle procedure di valutazione dei titoli dichiarati dagli aspiranti per l’inserimento negli elenchi aggiuntivi delle G.P.S. e delle riserve relative agli aspiranti che hanno dichiarato in sede di presentazione della domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi delle G.P.S. di conseguire il titolo di abilitazione/specializzazione all’insegnamento entro il 30.06.2023 e che non hanno proceduto a tale adempimento entro il 04.07.2023;

**VISTO** il proprio decreto di pubblicazione graduatorie con elenchi aggiuntivi prot. 4522 del 19/07/2023 per l’A.S. 2023-24;



*Ministero dell'Istruzione e del Merito*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*  
*Ufficio IX - Ambito Territoriale di Parma e Piacenza*  
*Sede di Parma*

**RITENUTA** la necessità di procedere alla rettifica delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze per la provincia di Parma in esito ai propri provvedimenti di convalida, rettifica ed esclusione dalle graduatorie medesime e delle segnalazioni pervenute dagli interessati;

**RITENUTA** pertanto l'opportunità di procedere ad una nuova integrale pubblicazione delle Graduatorie provinciali per le supplenze al fine di consentire il corretto e ordinato svolgimento delle operazioni di conferimento degli incarichi a tempo determinato, nonché della procedura straordinaria in attuazione dell'articolo 5, commi da 5 a 17, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 per l'a.s. 2023/2024;

**VISTO** l'art. 9 dell'O.M. 6 maggio 2022, n. 112;

**DECRETA**

**Art. 1.** Sono approvati gli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze del personale docente ed educativo di cui all'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 6 maggio 2022, riferiti alla provincia di Parma.

**Art. 2.** Ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale n. 119 del 15 giugno 2023, è approvato un secondo elenco aggiuntivo alla prima fascia delle GPS, composto da coloro che sono inclusi nella prima fascia con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero. Sono altresì inclusi nel secondo elenco aggiuntivo anche coloro che abbiano presentato istanza di inserimento nel primo elenco aggiuntivo, di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 17 marzo 2023, n. 51, con riserva di riconoscimento del titolo estero di abilitazione o di specializzazione sul sostegno. Gli aspiranti di cui ai periodi precedenti sono inseriti nel secondo elenco aggiuntivo sulla base dell'ordine di priorità spettante in graduatoria previsto dalla disciplina delle GPS. Vengono conseguentemente rideterminate le posizioni nella seconda fascia delle graduatorie di istituto.

**Art. 3.** Sono rettificata e pubblicate sul sito web istituzionale dell'intestato Ufficio scolastico provinciale le Graduatorie Provinciali per le Supplenze per la provincia di Parma per l'anno scolastico 2023/2024 allegate al presente decreto e di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.

**Art. 4.** Gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso di uno dei requisiti di ammissione o nei confronti dei quali sia accertata la sussistenza di una delle condizioni ostative di cui all'articolo 6 dell'O.M. 6 maggio 2022, n. 112.

**Art. 5.** Il presente decreto viene pubblicato sul sito internet istituzionale dell'intestato Ufficio Scolastico Provinciale con valore di notifica agli interessati ad ogni effetto di legge.

**Art. 6.** Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito web istituzionale dell'intestato Ufficio.

IL DIRIGENTE  
Maurizio Bocedi